



Comune di COLLEVECCHIO

Provincia di Rieti

Via Antonio Segoni n. 24 - c.a.p. 02042 - Tel.0765.578018 – Fax 0765.579001
www.comune.collevécchio.ri.it - info@pec.comune.collevécchio.ri.it
C.F. e P.IVA 00109440578

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI.

ORDINANZA N. 21

Lì: 07.06.2022

IL SINDACO

Visto il D.lgs n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 50 comma 5;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 270 del 15/05/2020 di approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2020-2022, ai sensi della L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, con il quale si stabilisce, fra l'altro che dal 15 giugno al 30 settembre anno 2020 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio;

Visto il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’ art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

Visto il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

Vista la Legge n.353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

Vista la Legge regionale n. 39 del 28 ottobre 2000 “*Norme in materia di gestione delle risorse forestali*”;

Visto il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 “*Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39*”;

Visto il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

Visto il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle *Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico* e ss.mm.ii.;

Vista la nota dell’Agenzia regionale di Protezione Civile ad oggetto: “Campagna estiva antincendio boschivo 2022”, acquisita al Protocollo generale del’Ente in data 31/05/2022 al n.3928;

Constatato che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Considerato che, ai sensi della Legge regionale n. 39/2002 e relativo Regolamento di attuazione n. 7/2005, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta,

in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le *Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale* ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

Considerato, inoltre, che per lo stato di abbandono in cui versano alcuni appezzamenti di terreno di proprietà privata, incombe, con l’approssimarsi della stagione estiva il rischio derivante dall’innescamento di possibili incendi di erbe infestanti e di arbusti di ogni genere;

Ritenuto necessario adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire la salvaguardia della privata e pubblica incolumità ed evitare procurati allarmi;

ORDINA

Per tutto quanto espresso in premessa e che qui si richiama, **dal 15 giugno e fino al 30 settembre** c.a , fatta salva l’eventuale proroga che dovesse rendersi necessaria qualora permangano, dopo tale data, le condizioni climatiche tipiche della stagione estiva

IL DIVIETO ASSOLUTO

- di accendere fuochi di ogni genere, nonché di bruciare stoppie e altri residui vegetali derivanti da attività agricola e non;
- di usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- di usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le *Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale* ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;



Comune di COLLEVECCHIO

Provincia di Rieti

Via Antonio Segoni n. 24 - c.a.p. 02042 - Tel.0765.578018 – Fax 0765.579001
www.comune.collevecchio.ri.it - info@pec.comune.collevecchio.ri.it
C.F. e P.IVA 00109440578

- di aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- di gettare dai veicoli o comunque abbandonare sui terreni boscati, sulle scarpate stradali o ferroviarie, fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici,

Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale 7/2005 art. 92, comma 1, punto e), potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo delle forze di Polizia, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

- di fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- di transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- di abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive
- di mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati

ORDINA

DAL 15 GIUGNO al 30 SETTEMBRE 2020

a tutti i possessori a qualsiasi titolo di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti di tenere gli stessi costantemente liberi da erbe infestanti o da altro materiale che possa favorire l'innesco di incendi

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, l'immediata realizzazione perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

ORDINA ALTRESI'

Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ASTRAL, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio

RICORDA INOLTRE

Che nel corso dell'intero anno **E' VIETATO**:

- accendere fuochi ad una distanza inferiore ai 200 metri dai centri abitati, dagli edifici pubblici e privati, anche isolati, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi dai depositi di paglia e fieno, da qualsiasi altro deposito di materiale facilmente infiammabile o combustibile, dalle strade e dagli allevamenti.

Tale distanza è innalzata a 500 metri dagli edifici scolastici

- compiere qualsiasi altra azione che possa dar luogo all'eventuale innesco di incendi

INFORMA

- che la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.
- che ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, sul portale internet istituzionale dell'Ente nonché l'affissione presso le bacheche comunali
la trasmissione a:

Comando Stazione Carabinieri di Colvecchio;
Comando Stazione Carabinieri forestali di Montebuono;
Direzione Provinciale ASTRAL
Direzione RFI;
Consorzio di Bonifica TEVERE AGRO ROMANO;
Provincia di Rieti
Gruppo Comunale di Protezione Civile



Comune di COLLEVECCHIO

Provincia di Rieti

Via Antonio Segoni n. 24 - c.a.p. 02042 - Tel.0765.578018 – Fax 0765.579001
www.comune.collevécchio.ri.it - info@pec.comune.collevécchio.ri.it
C.F. e P.IVA 00109440578

INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR LAZIO entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL SINDACO
VITTORI FEDERICO